



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 6

NUM. 118 DEL 17-09-2025

REGISTRO GENERALE N. 1433 DEL 17-09-2025

COPIA

OGGETTO: RIF. PRATICA SUAP: 01044530770-01042025-0908 PROT. 0039656 DEL 01/04/2025 D.P.R. N. 59/2013 - D.LGS N. 152/2006 (E S.M.I.) - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) A FAVORE DELLA SOCIETÀ "LA CALCESTRUZZIDUE S.R.L." PER LO STABILIMENTO DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI E DERIVATI, UBICATO IN CONTRADA PEDALE DELLA PALOMBA, SNC NEL COMUNE DI MATERA (MT).

L'ISTRUTTORE
F.TO MARIA LUISA CARRIERO

IL R.U.P.
F.TO FRANCESCO MALVASI

Il Responsabile di E.Q.

Letta la relazione del funzionario incaricato di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 4935 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0039674 del 01/04/2025 (acquisita al protocollo dell'Ente con i nn. 0006431, 0006432 e 0006433 del 01/04/2025), corredata dalla documentazione tecnica, con la quale la Società "LA CALCESTRUZZIDUE S.r.l." ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per lo stabilimento di "produzione e commercializzazione di conglomerati cementizi preconfezionati e derivati", ubicato in Contrada Pedale della Palomba, snc nel Comune di Matera (MT), Foglio di mappa 53, Particella 520;

VISTA la documentazione integrativa all'istanza di AUA presentata dalla stessa Società per il tramite del SUAP ID 4935 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0055871 del 30/04/2025 (acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con il n. 0008356) con la quale la Ditta inviava lo Studio Previsionale di Impatto Acustico redatto in data Marzo 2025, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della Legge 26/10/1995 n. 445, dalla AlfaConsult e firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale Ing. Antoni GIANNINI;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, richiesti dalla Ditta e pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 8e s.m.i.);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge "26 Ottobre 1995, n. 447";

PRESO ATTO che:

- in data 10/02/2025 a seguito di accertamenti svolti dalla Regione Carabinieri Forestale Basilicata - Nucleo di Matera si evidenziava, in riferimento alle prescrizioni n. 07/2025, l'assenza di A.U.A. rilasciata dalla Provincia di Matera e si richiedeva all'Ufficio Ambiente della provincia di Matera di fornire l'asseverazione tecnica;
- la Provincia di Matera con nota prot. n. 0003794 del 25/02/2025 trasmetteva l'asseverazione tecnica, ai sensi dell'ex art. 318 bis e ss, parte VI-bis del D.Lgs. n. 152/2006, del verbale di prescrizione in materia ambientale dell'Ufficio Ambiente a carico della Ditta "LA CALCESTRUZZI DUE S.r.l.";

ATTESO che la verifica effettuata da parte della Regione Carabinieri Forestale Basilicata - Nucleo di Matera ha sancito l'assenza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'esercizio dello stabilimento di che trattasi e, pertanto si considera in esercizio senza autorizzazione agli scarichi e trattamento dei reflui, configurandosi l'ipotesi contemplata dall'art. 279, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);

CONSIDERATO che per la fattispecie sopra descritta, per tale Società è stato avviato il procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte sesta-bis - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale - art. 318-bis, in capo all'Amministratore della Società "LA CALCESTRUZZIDUE S.r.l." per la mancata presentazione di istanza di AUA relativamente allo scarico di acque reflue industriali prodotte dallo stabilimento in oggetto;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (e s.m.i.);

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte III riferita alle "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*" e Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 Giugno 2010 noto come *terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 Agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell’art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012”;

VISTO in particolare l’art. 2 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 59/2013 che individua la Provincia quale “Autorità competente” ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’AUA;

VISTA la “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013” emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 “D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)”;

VISTA la D.G.R. n. 492/2019 “Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) approvato con D.G.R. n. 689/2016”;

VISTO il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 - “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

VISTO il D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017 – “Attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 Novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 12 Agosto 2016, n. 170 (G.U. n. 293 del 16/12/2017);

VISTO il D.Lgs. n. 102 del 30/07/2020 – “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 15 Novembre 2017 n. 183 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 17 della Legge 12 Agosto 2016 n. 170”;

VISTO il Regolamento attuativo di cui all’art. 4 della L.R. 17/01/1994 n. 3 “Tutela, uso e risanamento delle risorse idriche” n. 14 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA;

VISTA la L.R. 29 Maggio 2017 n. 9 - art. 5 (Regione Basilicata) - “LINEE GUIDA REGIONALI in materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorizzazione provvisoria, disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane” - (Approvazione e richiesta di parere alla Commissione Consiliare D.G.R. n. 772 del 30/10/2019; Approvazione D.G.R. n. 380 del 04/06/2020);

VISTA la L.R. 14 Giugno 2007 n. 17 (Regione Basilicata) – Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;

VISTO il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e n. 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito per i nuovi impianti:

- a) di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegate al D.M. 12/07/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- b) di rimettere all’esame dell’Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per ognuna di esse diminuito del 20 %;
- c) di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
 - comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
 - eventuali analogie con le sostanze riportate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
 - riferimenti ad impianti simili, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

VISTA la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

VISTA la Legge Regionale n. 49 del 06/11/2015 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 e s.m.i.” che all’art. 3, comma 7 ha stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative all’autorizzazione di cui all’art. 269, commi 2 e 8 ed all’art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la D.D. n. 1871 del 28/10/2024 - “*Selezione di n. 1 incarico professionale per prestazioni di servizi annessi Autorizzazioni AUA (D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59) e V.I.A. D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.). Analisi degli aspetti ambientali, stesura relazioni istruttorie, istanze AUA, scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera, gestione rifiuti, rumore ambientale, istruttorie V.I.A. “Sentito parere”. Approvazione del verbale della procedura comparativa conferimento incarico. CIG: B3770BB7D6*” - con la quale la Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente ha affidato l’incarico al Dott. Pietro De Lucia;

CONSIDERATO che i soggetti competenti individuati dalla Provincia nel procedimento in esame sono i seguenti:

- ✓ COMUNE di MATERA (MT) per le competenze inerenti agli aspetti urbanistici ed edilizi di cui al D.P.R. n. 380/2001, per la regolarità igienico-sanitaria di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934 e per la tutela dell’inquinamento acustico relativamente al rilascio del nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della Legge 26 Ottobre 1995;
- ✓ A.R.P.A.B. - Ufficio Aria, Ufficio Acqua ed Ufficio Inquinamento Elettromagnetico ed Acustico per le competenze relative alla prevenzione/monitoraggio in materia ambientale, nonché alla scelta dei metodi di prelievo ed analisi ai sensi dell’art. 271, comma 17 del D. Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- ✓ ASM di Matera - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, per le competenze in materia di salute pubblica, ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934;

VISTO che la Provincia di Matera, in qualità di Autorità Competente, con PEC prot. n. 0008283 del 29/04/2025 ha indetto la Conferenza di Servizi in conformità a quanto stabilito dall’art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 59/2013 e dall’art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990 (e s.m.i.), da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona (senza riunione), fissandone il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al 15/05/2025 ed il termine perentorio per la conclusione della Conferenza di Servizi al 17/06/2025;

TENUTO CONTO che, in riferimento alla Convocazione della Conferenza di Servizi di cui sopra:

- ✓ il Comune di Matera (MT) - Settore Ambiente, Igiene e Parchi Urbani - Servizio Ambiente e igiene aveva già inviato nota prot. G.0039486/2025 del 17/04/2025 trasmessa per il tramite del SUAP ID 4935 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0049681 del 18/04/2025 (acquisita al Protocollo dell’Ente in pari data con n. 0007700) con il quale rilasciava **nulla osta** relativo alla tutela dell’inquinamento acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della Legge 26 Ottobre 1995;
- ✓ il Comune di Matera - Settore Ambiente, Igiene e Parchi Urbani - Servizio Ambiente e Igiene con nota prot. G.0018478/2025 del 14/05/2025 trasmessa per il tramite del SUAP ID 4935 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0064554 del 14/05/2025 (in A.P. al n. 0009419 del 15/05/2025) invitava l’ASM – Dipartimento Prevenzione Salute Umana – U.O.C. servizio di Igiene e Sanità Pubblica a far pervenire al comune di Matera il parere di competenza in materia della salute pubblica ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934;
- ✓ l’ARPAB - con nota prot. G.0009107/2025 del 14/05/2025 (acquisita al protocollo dell’Ente con protocollo n. 0009429 del 15/05/2025), in esito all’istruttoria degli uffici specialistici convocati nella CdS di cui sopra, nello specifico Ufficio Acqua ed Ufficio Inquinamento Elettromagnetico ed Acustico, faceva richiesta al proponente di integrazioni documentali;
- ✓ la Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente - Ufficio Ambiente - con nota prot. n. 0010857 del 03/06/2025, sospendeva i termini della Conferenza di Servizi di cui alla nota Prot. n. 0008283 del 29/04/2025, con la quale si concedevano alla Società proponente 15 giorni per trasmettere la documentazione integrativa richiesta dall’ARPAB;
- ✓ la Ditta “LA CALCESTRUZZIDUE S.r.l.” trasmetteva per il tramite del SUAP ID 4935 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0079672 del 05/06/2025 (in A.P. al n. 0011070 del 05/06/2025) la documentazione integrativa richiesta dall’ARPAB;
- ✓ con nota prot. n. 0014018 del 10/07/2025, questo Ufficio riapriva i termini della Conferenza di Servizi indetta in data 29/04/2025, fissando il nuovo termine perentorio per la conclusione della Conferenza, entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative all’oggetto della Conferenza, al **11 agosto 2025**;

- ✓ l'ARPAB con nota prot. G.0015130/20025 del 11/08/2025 trasmessa per il tramite del SUAP ID 4935 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0149874 del 08/09/2025 (in A.P. al n. 0017149 del 08/09/2025) inviava le Osservazioni agenziali dell'Ufficio Acqua, specificando che il proponente aveva riscontrato in maniera esaustiva a quanto richiesto nella nota Prot. G.0009107/2025 del 14/05/2025, l'Ufficio Aria e l'Ufficio Inquinamento Elettromagnetico ed Acustico esprimevano il proprio contributo specialistico con prescrizioni;

RILEVATO che le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nello specifico l'ASM - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della salute Umana U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica ed il Comune di Matera (MT), nel termine perentorio indicato nelle note di convocazione e sospensione dei termini della Conferenza di Servizi di cui sopra, non hanno inviato alcuna comunicazione relativamente, alla regolarità igienico-sanitaria ed agli aspetti urbanistici, per cui trova applicazione il disposto di cui all'art. 14 bis, comma 4 della L. 241/1990 secondo cui "*... la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c ..., equivalgono ad assenso senza condizioni*";

RITENUTO di poter accogliere, in sanatoria, la richiesta di A.U.A. per la Ditta "LA CALCESTRUZZIDUE S.r.l.", ubicata in Contrada Pedale della Palomba, snc nel Comune di Matera (MT) Foglio di mappa 53, Particella 520, sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario incaricato, resa nella predisposizione del presente atto, per le seguenti considerazioni:

- la Ditta "LA CALCESTRUZZIDUE S.r.l." è iscritta alla sezione speciale della CCIAA di Basilicata – Sede di Matera dal 2001 ed opera nel campo della produzione e commercializzazione di conglomerati cementizi preconfezionati;
- l'area sulla quale insiste l'impianto è situata in prossimità dell'asse viario della S.S. 7 Via Appia km 582+560, tra Matera e Laterza ed è inserita in un contesto piuttosto pianeggiante e rientra nell'ambito del PRG vigente nella Zona Agricola art. 22-bis - Zona 12;
- l'attività produttiva sarà eseguita in un'area di superficie totale pari a 11.790 mq e gli spazi destinati a verde sono pari a 1.150 mq;

DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO DELLO STABILIMENTO

L'impianto di produzione di conglomerati cementizi miscela cemento, acqua, inerti ed additivi in un rapporto acqua/cemento pari a 0,5 e con una quantità d'inerti immessi nel ciclo produttivo per migliorare la resistenza e ridurre la fluidità dell'impasto pari a 1,2 m³, per ogni m³ di calcestruzzo miscelato. Gli inerti a diversa granulometria saranno immessi nelle tramogge di carico all'interno di ambienti dotati di carenatura e copertura per la limitazione delle emissioni polverulente diffuse; da queste, gli inerti dirigeranno con nastri trasportatori incapsulati sugli scomparti della torre distributrice anch'essa carenata e coperta; il loro dosaggio viene eseguito su un unico nastro dalla cabina di comando, mentre il cemento è trasferito in modo pneumatico da autocisterne in silos dotati di filtri per le extra pressioni e di coclea di estrazione per l'alimentazione di una bilancia pondero-dosatrice; il miscuglio di conglomerati cementizi è così caricato nelle autobetoniere, mentre il dosaggio dell'acqua d'impasto è preimpostato su un contalitri che arresta l'rogazione con elettrovalvola a volume raggiunto. Gli additivi saranno anch'essi stivati in serbatoi dotati di un dispositivo di prelievo e dosaggio volumetrico.

Il processo è controllato da una cabina di comando centralizzata e può essere riassunto in 4 fasi principali:

1. FASE 1: dosaggio inerti,
2. FASE 2: dosaggio cemento,
3. FASE 3: carico del miscuglio nelle autobetoniere,
4. FASE 4: carico del cemento nei silos.

Nella FASE 1 vengono dosati con apertura di un cilindro pneumatico, per una durata compresa tra i 30 ed i 60 secondi, sabbia di granulometria 0-3 mm pari al 38 % della curva granulometrica, pisello 3-7 mm pari al 12 %, ghiaia 7-15 mm pari al 22 % e ghiaione 15-30 mm pari al 28 % con quantità variabili dipendenti dai m³ di calcestruzzo da preparare per ciascun carico nelle autobetoniere per una massima quantità di 20 tonnellate definita dalla bilancia inerti; le tramogge di carico degli inerti sono alimentate con pala meccanica o per ribaltamento di cassoni scarrabili dei mezzi pesanti.

Nella FASE 2, che dura circa 3 minuti, viene dosato il cemento con una coclea dai silos, mediamente in quantità pari a 300 kg per m³ di calcestruzzo e col limite di 5 tonnellate che rappresenta il limite del fondo scala della bilancia; anche per la fase 2 tutte le operazioni sono svolte in ambiente confinato da carenatura.

Nella FASE 3, che dura dai 2 ai 6 minuti circa, i componenti del miscuglio secco sono caricati nelle autobetoniere dosando anche l'acqua con elettropompa in quantitativi medi di 150 litri per m³ di calcestruzzo da preparare; la durata totale di questa fase si attesta sugli 8 minuti ed avviene anch'essa in ambienti carenati da lamiera.

Nella FASE 4 si ha il carico del cemento polverulento nei 6 silos di stoccaggio dislocati su 2 linee di 3 silos ciascuna e posti in serie; il terzo silo di carico di ciascuna serie è dotato alla sommità, posta a circa 15 metri, di una unità filtrante che convoglia le extra pressioni anche dei primi 2 silos; il sistema in serie evita il rilascio polverulento da ciascuno dei silos; l'aria compressa riveniente dalla prima filtrazione elettrostatica di ciascun 3° silo viene inviata ad un ulteriore filtro a maniche con basamento sul piazzale.

SCARICHI IDRICI

FOSSA IMHOFF

All'interno dello stabilimento è presente una vasca Imhoff a tenuta di diametro 2 metri ed altezza di 2,5 metri, con annessa vasca chiarificatrice e pertanto non necessita di autorizzazione; le acque reflue assimilabili alle domestiche, rivenienti dai servizi igienici degli uffici, sono raccolte ed avviate a smaltimento periodicamente insieme ai fanghi di sedimentazione.

ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA

La società "LA CALCESTRUZZIDUE S.r.l." ha un unico scarico che si serve di un impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia dilavanti le superfici scoperte ed impermeabilizzate dello stabilimento; il refluo trattato è impiegato nel ciclo di processo per la produzione del calcestruzzo; le acque di esubero sono inviate al recapito finale su suolo con rete disperdente.

Il sistema depurativo prevede: (1) una rete di captazione mediante collettamento delle acque meteoriche rivenienti dalle varie superfici scolanti, con dimensionamento delle condotte capaci di ricevere le portate di progetto e con adeguate pendenze, (2) un pozzetto scolmatore che convoglia le acque di seconda pioggia nel pozzetto denominato S2, (3) il trattamento fisico statico comprendente la dissabbiatura per sedimentazione e la disoleazione, (4) un pozzetto d'ispezione e controllo siglato **S1** che funge anche da scolmo per avviare le acque trattate (di prima pioggia) al recapito finale (suolo), qualora le vasche di accumulo abbiano eccedenza d'acqua.

La rete di captazione si avvale di 5 caditoie di lunghezza lineare di 4 metri ciascuna ed 1 finale di 12,60 metri lineari, come graficamente esposto nella planimetria in scala 1:250, datata maggio 2025 Rev 01 seconda emissione.

Anche le acque di seconda pioggia saranno inviate nelle vasche di accumulo e riutilizzate per la produzione del calcestruzzo da commercializzare.

Al fine di effettuare la caratterizzazione climatica della località di intervento, è stata considerata una curva di possibilità pluviometrica su base storico-statistica, ricorrendo al trattamento dei dati di pioggia provenienti dalla stazione pluviometrica più vicina all'area d'interesse. Il dimensionamento dell'impianto in progetto è ricondotto al dato di *portata di piena dell'evento peggiore*, calcolata sulla base delle caratteristiche pluviometriche della superficie scolante, con un tempo di ritorno di 5 anni all'interno di un campione di dati storici. La superficie scolante dichiarata è di 10.595 m² ed il volume delle 4 vasche di accumulo è di 1.025 m³; la trincea drenante ha una larghezza di 0,5 m ed un battente idraulico di 0,6 m.

STABILITÀ IDROGEOLOGICA DEL SITO DI GIACITURA DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA.

Dalla relazione tecnica sulla gestione delle acque meteoriche si evince che l'area interessata dal recapito finale del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia è *caratterizzata dalla presenza di canali di bonifica e fossi di drenaggio antropici per il deflusso delle acque meteoriche*. E che, *la circolazione sotterranea è prevalentemente legata al fenomeno del carsismo che interessa profondità elevate in coincidenza della Formazione del Calcere pedemontano delle Murge*. I termini litici murgiani in esame presentano nel complesso una buona permeabilità (prova ne è la sostanziale assenza di un reticolo idrografico superficiale). Le Argille Subappennine che affiorano diffusamente in corrispondenza dell'area in esame risultano costituite da termini limoso-argillosi alterati, dotati comunque di una certa permeabilità. Il grado di permeabilità delle Argille Subappennine alterate e il sistema di dispersione negli strati superficiali del sottosuolo...garantiscono la dispersione delle portate in progetto.

Da queste considerazioni idrogeologiche si comprende che il punto di recapito è quindi idoneo alla dispersione per sub irrigazione negli strati superficiali del sottosuolo.

Mentre, in merito alle condizioni idrogeologiche del sito d'interesse, si apprende che...è stato possibile verificare, anche tramite prove dirette di assorbimento, che i tipi litologici appartenenti alla Formazione del Calcere di Altamura, a causa delle discontinuità che la caratterizzano, sia primarie che secondarie, presentano un valore della permeabilità (K) pari a 10^{-4} cm/s.

Inoltre, dall'analisi del rischio e della pericolosità idraulici del PAI, il punto non ricade in aree soggette a rischio frane, né alluvioni;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

CONSIDERAZIONI SULL'ASPETTO EMISSIVO DELL'IMPIANTO

EMISSIONI CONVOGLIATE

Il fenomeno emissivo per un tale tipo d'impianto è temporalmente definito in un intervallo compreso tra i 30 ed i 40 minuti, ovvero il tempo necessario per il carico idraulico del cemento nei silos di stoccaggio che lo contengono per i suoi impieghi produttivi, giacché il carico del miscuglio secco nelle autobetoniere è estremamente discontinuo e molto limitato (al massimo 6 minuti). Trattandosi di un'emissione estremamente discontinua e breve nel tempo, non può quindi assolvere alla conformità richiesta dal paragrafo 2.3 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/2006 (e s.m.i.) per una reale impossibilità tecnico-operativa di prelevare 3 campioni consecutivi che rispettino anche i criteri della norma di campionamento UNI EN 13284-1:2017 prescritta per la misura delle polveri totali convogliate. Tuttavia, al terzo capoverso del medesimo paragrafo, si prevede che.....*l'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal presente punto 2.3 nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione.*

Per l'impianto in esame si verifica il caso sia della *necessità di natura analitica* (l'allestimento del prelievo dei 3 campioni consecutivi interromperebbe una misura già estesa ad un ristretto ambito temporale che ne comprometterebbe la rappresentatività) e sia della *durata e caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione* (emissione brevissima e legata ad una fase persino preliminare al ciclo lavorativo vero e proprio) che non possono essere soddisfatte e che portano a considerare di dover limitare la misura delle polveri totali convogliate ad **un solo prelievo**, esteso e riferito alla durata del carico del cemento, piuttosto che *rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto* (cfr. punto 2.3 All. VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n°152/06, primo capoverso).

Naturalmente, la norma tecnica prescritta per il prelievo delle polveri negli aeriformi - UNI EN 13284-1:2017 - e per la conformità ai requisiti richiesti dalle misure - UNI EN 15259:08 - avranno limiti di applicabilità dovuti alla breve durata dell'emissione.

Tuttavia, la doppia filtrazione (elettrostatica ed a maniche di tessuto) realizzata nello stabilimento garantisce un livello emissivo polverulento di piccola entità che ha un impatto minimo sull'ambiente che lo circonda (nella R.T. del proponente a corredo dell'istanza di richiesta autorizzativa - marzo 2025 rev 0 - è dichiarata un'efficienza di abbattimento del 99 %).

Infatti, una dichiarazione, datata 27/03/2025 del tecnico che ha curato l'istanza di richiesta autorizzativa (prot. 6433/2025 dell'01/04/2025 - file trasmesso dal Suap n° 01044530770-01042025-0908.009) assevera.....*che gli sfiati dei silos del cemento sono a ciclo chiuso poiché le emissioni sono convogliate verso i filtri a manica presenti sul piazzale, i cui punti di immissione sono stati denominati "Ec1" ed "Ec2".*

EMISSIONI DIFFUSE

Le misure di contenimento delle emissioni diffuse adottate dalla ditta relativamente all'impianto di produzione di conglomerati cementizi, trattandosi di stabilimento nel quale si manipolano, producono, trasportano, caricano e scaricano, immagazzinano prodotti polverulenti, sono ben conformi a quanto previsto dall'Allegato V alla Parte Quinta - Parte I *"Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico, o stoccaggio di materiali polverulenti"*. Tutte le sottofasi lavorative sono svolte in ambienti confinati predisposti con carenature di lamiera ondulata o incapsulamento totale del trasporto degli inerti e del cemento; in tal modo, le sorgenti principali di emissioni diffuse dovute al processo produttivo sono abbattute perché contenute in tali ambienti confinati. Le emissioni diffuse secondarie dovute ad attrito da rotolamento dei mezzi pesanti da carico sono poco significative e poco impattanti.

RITENUTO di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), in sanatoria, in favore della Ditta "LA CALCESTRUZZIDUE S.r.l." come rappresentato, conformemente ai pareri e nulla osta acquisiti dagli Enti competenti interessati nel procedimento di A.U.A. per l'impianto della Ditta stessa, per i seguenti titoli abilitativi pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 8e s.m.i.);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge "26 Ottobre 1995, n. 447";

VISTO il parere tecnico reso dal Dott. Pietro DE LUCIA del 14/09/2025, acquisito in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);

IL RESPONSABILE DI E.Q.

F.to Geom. Francesco MALVASI

IL DIRIGENTE DELL'AREA III

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;
- 2) la **conclusione positiva** della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona, come sopra indetta e svolta che, sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate nell'ambito della Conferenza di Servizi stessa;
- 3) **di adottare** in sanatoria, l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della Ditta "LA CALCESTRUZZIDUE S.r.l.", relativa allo stabilimento di "produzione e commercializzazione di conglomerati cementizi preconfezionati e derivati", ubicato in Contrada Pedale della Palomba, snc nel Comune di Matera (MT), Foglio di mappa 53, Particella 520, per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1 lettere:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), concernente gli scarichi delle acque meteoriche rivenienti dai piazzali dell'impianto di produzione di conglomerati cementizi;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), concernente le emissioni prodotte dall'attività di produzione di conglomerati cementizi;
 - e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della "Legge 26 Ottobre 1995, n. 447";
- 4) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

QUADRO PRESCRITTIVO

- con riferimento all'autorizzazione di cui all'**art. 3 comma 1 lettera a)** del D.P.R. n. 59/2013 - **AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI** di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152/06,

ACQUE RIUTILIZZATE

1. l'**acqua** utilizzata per il **lavaggio mezzi** all'interno dello stabilimento, accumulata in una vasca a tenuta, potrà essere riutilizzata "tal quale" come acqua d'impasto per la produzione di calcestruzzo esclusivamente previa conformità alla norma UNI EN1008:2003 che specifica i requisiti di conformità alla norma UNI EN 206-1 e descrive i metodi per la sua valutazione; si dovrà eseguire, entro 30 giorni dalla messa a regime dello stabilimento ed, a seguire, con periodicità **semestrale** un campionamento di tale acqua in accumulo per la valutazione analitica della conformità alla norma sopra citata;
2. l'acqua accumulata nelle vasche che accolgono sia le **acque di prima pioggia trattate** e sia le **acque di seconda pioggia non trattate** potrà essere riutilizzata come acqua d'impasto per la produzione di calcestruzzo esclusivamente previa conformità alla norma UNI EN1008:2003 (che specifica i requisiti per l'acqua di impasto per la produzione di calcestruzzo conforme alla norma UNI EN 206-1 e descrive i metodi per la sua valutazione); si dovrà eseguire, entro 30 giorni dalla messa a regime dello stabilimento ed, a seguire, con periodicità **semestrale** un campionamento di tale acqua in accumulo per la valutazione analitica della conformità alla norma sopra citata.

ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA - tenuto conto del parere ARPAB - Ufficio Acqua - riportato nella nota prot. G.0015130/2025 del 11/08/2025, si prescrive quanto segue:

La Società "LA CALCESTRUZZIDUE S.r.l." dovrà recapitare le acque di prima pioggia trattate e le acque di seconda pioggia rivenienti dalle superfici scolanti considerate a servizio della predetta attività, secondo quanto di seguito disposto:

1. attenersi a tutto quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte Terza - per quanto concerne il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, con obbligo di rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tabella n° 4 "Scarico su suolo" dell'allegato 5, alla Parte TERZA del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) di tutti i parametri ritenuti significativi per lo scarico ivi elencati;
2. in particolare, alle prove da eseguirsi e contenute nella succitata Tabella 4 dovrà essere aggiunta la prova *oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti* presente nella Tabella n° 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.;
3. rispettare il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 "Sostanze per cui esiste il divieto di scarico" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
4. effettuare, entro 30 giorni dalla messa a regime dello stabilimento e, in seguito, con **periodicità semestrale** le analisi chimico-fisiche e microbiologiche delle acque in uscita dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia nel pozzetto siglato **S1** (Coordinate geografiche WGS84, Lat. 40.681763° - Long. 16.619809°), relativamente ai parametri di cui alla Tabella 4 "Scarico su suolo" dell'allegato 5 alla Parte TERZA del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
5. Il campionamento, da eseguirsi secondo i metodi indicati da APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 e Manuale ISPRA 123/15, dovrà essere eseguito dal medesimo soggetto che eseguirà gli accertamenti analitici;
6. i risultati delle prove saranno comunicati con Certificati d'analisi, invece che con Rapporti di prova ed inviati tramite posta elettronica certificata all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera (ambiente@cert.provincia.matera.it);
7. copia dei Certificati d'analisi saranno conservate in apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo;
8. è vietata ai sensi dell'art. n° 101 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, la diluizione dello scarico finale per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate a tale scopo;
9. garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, l'accessibilità dello scarico, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), per il campionamento in apposito pozzetto di ispezione da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
10. eseguire idonea e periodica manutenzione dei sistemi di depurazione utilizzati (filtri poliuretanic/a coalescenza/oleoassorbenti), al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento;

11. effettuare la pulizia delle vasche di sedimentazione, disoleazione e di accumulo con frequenza almeno biennale;
 12. sottoporre i fanghi e gli altri rifiuti prodotti dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e della fossa imhoff a tenuta a servizio dei servizi igienici alla disciplina dei rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. n° 152/2006. (e s.m.i.); la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento (F.I.R.) deve essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo;
 13. garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione l'intercettazione e il corretto collettamento delle acque meteoriche verso l'impianto di depurazione;
 14. evitare fenomeni di ristagno ed impaludamento del terreno in cui avviene lo scarico delle acque meteoriche;
 15. assicurare che lo scarico avvenga senza indurre fenomeni di erosione, scalzamento o stati di pericolosità geomorfologica e/o idraulica;
 16. assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
 17. la presenza di anomalie nel funzionamento dell'impianto e/o scarico fuori tabella, dovrà essere comunicata tempestivamente a mezzo p.e.c. all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera e comporterà l'immediata sospensione dello scarico stesso;
 18. comunicare all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera qualsiasi modifica impiantistica del processo depurativo e/o degli scarichi;
 19. qualora le modifiche apportate siano tali da originare uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle autorizzate, dovrà essere presentata istanza di nuova autorizzazione;
 20. la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- con riferimento all'autorizzazione di cui all'**art. 3 comma 1 lettera d)** del D.P.R. n. 59/2013 - **EMISSIONI IN ATMOSFERA** - tenuto conto del parere ARPAB - Ufficio Aria - riportato nella nota prot. G.0015130/2025 del 11/08/2025, si prescrive quanto segue:

i valori limite di emissione che devono essere rispettati sono quelli contenuti nella **Tabella riassuntiva delle emissioni** di seguito riportata e facente parte integrante del presente provvedimento autorizzativo:

- a) l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'Autorizzazione; il gestore fornisce a tale autorità la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi, raccolta di dati ed informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle prescrizioni;
- b) il gestore assicurerà, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza ai punti di prelievo agli esecutori dei campionamenti degli aeriformi, anche sulla base delle norme tecniche di settore;
- c) i punti di prelievo degli effluenti devono essere agevolmente raggiungibili, in modo da consentire il campionamento senza difficoltà operative ed essere posti tra 120 e 150 cm al di sopra della superficie della piattaforma di lavoro, in modo tale da consentire al personale di operare in posizione ergonomica secondo la norma *UNI EN 15259* e secondo il dettato normativo di sicurezza in materia di lavoro (D.Lgs. n° 81/08);
- d) un eventuale valore della concentrazione dell'inquinante pari o superiore al limite autorizzato dovrà essere tale da non superare comunque il valore del *flusso di massa* che si ottiene dal prodotto del limite di concentrazione massimo ammissibile - indicato nella *Tabella riassuntiva delle emissioni* - per la portata dell'effluente gassoso secco;
- e) come già anticipato nella descrizione del ciclo produttivo dell'impianto di produzione di conglomerati cementizi, il campionamento delle polveri totali convogliate potrà essere esteso e riferito alla sola durata del carico pneumatico del cemento polverulento nel silo di stoccaggio;
- f) i condotti che emettono in atmosfera e che convogliano gli effluenti in uscita dagli impianti costituenti lo stabilimento devono essere provvisti di porte di misurazione dotate di opportuna chiusura (a baionetta, a vite o controflangia cieca) per il campionamento e la successiva quantificazione degli inquinanti e precisamente:
 - per il campionamento dell'inquinante **polveri totali** (metodo manuale - norma UNI EN 13284-1:2017) è richiesto il controllo dell'isocinetismo; di conseguenza, per l'accesso al flusso emissivo dei condotti in cui tali inquinanti vengono ricercati, i tronchetti di prelievo, secondo la norma UNI EN 15259:2008, dovranno

avere un diametro interno di almeno 125 mm (UNI 15259:2008, fig. A.3) ed essere muniti di controflangia di tenuta per consentire di fissare la flangia della sonda combinata al corpo degli stessi;

- g) affinché siano rispettate condizioni di flusso omogeneo all'interno dei condotti durante il campionamento, il piano di misurazione dovrà essere posizionato il più lontano possibile da ogni forma di disturbo in grado di produrre una variazione nella direzione dei flussi stessi; i tronchetti di prelievo (porte di misurazione) dovranno essere posti in un tratto rettilineo del condotto pari a 5 diametri idraulici a monte e 2 diametri idraulici a valle di qualsiasi deformazione dei condotti stessi (curve, aspiratori, restringimenti, silenziatori ecc.) o, quando questo non sia possibile per difficoltà costruttive o di accesso, nei punti centrali dei tratti rettilinei più lunghi possibili; le misure saranno eseguite su una sezione trasversale dei condotti con forma e superfici costanti;
- h) i condotti devono essere identificabili univocamente mediante apposita targa ben visibile a distanza con apposta la stessa sigla alfanumerica attribuita nella *Tabella riassuntiva delle emissioni*, per non ingenerare confusione sull'attribuzione del tipo di emissione in atmosfera;
- i) predisporre che l'ubicazione dei condotti e la quota degli scarichi degli aeriformi siano conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territoriali competenti in materia igienico-sanitaria;
- j) predisporre che la direzione del flusso emissivo dei condotti allo sbocco sia verticale verso l'alto, al fine di favorire la corretta dispersione degli inquinanti, a meno che non sussistano reali impedimenti tecnici o l'impossibilità logistica di procedere a tali adeguamenti; tali eventuali difficoltà tecniche dovranno essere comunicate dalla Ditta a questo Ufficio e ad Arpa Basilicata antecedentemente alla prima campagna di misure;
- k) si dovrà dare comunicazione a questo Ufficio la data della **messa in esercizio** dello stabilimento;
- l) dalla data di messa in esercizio dello stabilimento, si dovrà dare comunicazione a questo ufficio entro 60 giorni la data di **messa a regime** dello stabilimento;
- m) eeguire, nell'arco di venti giorni dalla data di messa a regime di ogni singolo impianto facente parte dello stabilimento, 2 determinazioni intervallate di 5 giorni una dall'altra, degli inquinanti prescritti nella *Tabella riassuntiva delle emissioni*;
- n) eseguire gli autocontrolli analitici successivi con periodicità pari a mesi **dodici (12)** per tutte le emissioni convogliate presenti nella *Tabella riassuntiva delle emissioni* di seguito riportata;
- o) comunicare, con immediatezza, alla Provincia di Matera - Area III - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Matera, competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alla misura delle emissioni riscontrati in sede di autocontrollo di cui ai punti **m)** ed **n)**;
- p) **tali dati dovranno essere trasmessi con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo; saranno accettati "rapporti di prova" solo se (1) il soggetto che esegue il campionamento è il medesimo che esegue le analisi, (2) se tale documento è corredato di un giudizio analitico e se (3) sia fatta esplicita dichiarazione al suo interno che quanto analizzato è rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento di tutti gli impianti in condizione di pieno regime;** non sussiste, infatti, un'automatica equivalenza tra "rapporti di prova" e "certificati d'analisi" sulla scorta delle sostanziali differenze rilevabili tra gli stessi in termini di contenuto, funzione e responsabilità assunta da chi li sottoscrive (CNC 057/12/cnc/fta del 27/01/2012). Poiché il rapporto di prova consiste esclusivamente e semplicemente nell'analisi del campione e nell'attestazione del risultato raggiunto, è necessario produrre la certificazione analitica, la quale richiede che un soggetto che assuma la responsabilità del campionamento e della preparazione del campione dovrà risponderne circa la rappresentatività, l'origine e la provenienza del campione prelevato;
- q) non saranno accettati da questo Ufficio certificati privi della caratterizzazione fluidodinamica di tutti gli effluenti convogliati;
- r) annotare, a prelievi eseguiti, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario ed i riscontri analitici delle misure, le caratteristiche di funzionamento degli impianti, nonché le operazioni di manutenzione e/o sostituzione delle loro parti componenti;
- s) i sistemi di abbattimento adottati (filtri elettrostatici ed a maniche di tessuto) devono essere mantenuti in condizioni di efficienza, secondo quanto prescritto dalle norme di manutenzione del costruttore;

- t) comunicare alla Provincia di Matera - Area III - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) la data fissata per i controlli sulle emissioni almeno quindici (15) giorni prima;
- u) qualora i riscontri analitici della misura degli inquinanti prescritti superino i limiti di concentrazione e/o flusso di massa indicati dalla tabella riassuntiva delle emissioni, ne sarà data comunicazione immediata alla Provincia di Matera - Area III - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- v) per quanto attiene alle emissioni diffuse, lo stabilimento deve essere esercito secondo quanto previsto dalla Parte I dell'allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si producono, manipolano, caricano e scaricano, immagazzinano prodotti polverulenti ed in particolare;
- w) lo stoccaggio delle materie prime (es. inerti da cava) deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive, mantenendo una umidificazione costante e sufficiente della superficie dei cumuli a cui si attinge per le alimentazioni delle tramogge;
- x) il piazzale e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri; in caso d'impiego di sistemi di bagnatura mobili (autocisterna), gli stessi devono essere detenuti presso lo stabilimento e sottoposti a regolare manutenzione;
- y) durante il carico e lo scarico dei materiali negli e dagli autocarri mediante mezzi d'opera e durante il caricamento nelle tramogge, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale;
- z) in caso di vento forte si dovranno sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri (movimentazione del materiale inerte) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere alla loro bagnatura con sistemi mobili;
- aa) dovrà essere effettuata una pulizia periodica delle aree pavimentate, con particolare attenzione e maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi e nei periodi di maggiore operatività dell'impianto, mediante adeguato mezzo meccanico di spazzamento;

CAMPIONAMENTO DEGLI EFFLUENTI CONVOGLIATI IN ATMOSFERA, ai sensi dell'Art. n° 271, comma 17 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.

- a) Per quanto attiene alla **sicurezza per l'accessibilità delle misure**, si dovrà applicare quanto indicato dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 per la fase operativa, tecnico-strumentale e logistica del campionamento, secondo la tutela della sicurezza degli operatori delle misure;
- b) attenersi all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. per quanto attiene ai: "*Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni*";
- c) per la verifica della **conformità delle emissioni convogliate** si farà riferimento all'Allegato VI, punto 2, comma 2.3 alla Parte Quinta del D.Lgs 3 Aprile 2006, n° 152 e s.m.i.;
- d) per la **strategia di campionamento** ed i criteri di valutazione ed identificazione delle fonti emissive si terranno presenti le indicazioni contenute nel Manuale UNICHIM n° 158/88;
- e) per la misura dei **parametri di caratterizzazione** degli effluenti (velocità, portate, pressioni e temperature) nelle **emissioni convogliate**, si dovrà applicare la norma UNI EN 16911-1:2013 e le linee guida per la sua applicazione (UNI CEN/TR 17078);
- f) per la determinazione delle **Polveri totali** nell'**emissione convogliata** si dovrà, con le limitazioni anzidette riguardanti il solo impianto di conglomerati cementizi, applicare la norma UNI EN 13284-1:2017;

Tabella riassuntiva delle emissioni

Ditta: LA CALCESTRUZZIDUE S.r.l.
Localizzazione: C.da Pedale della Palomba, s.n.c - foglio n° 53, part. N° 520 - 75100 Matera
Tipo di attività: **IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CONGLOMERATI CEMENTIZI**

FONTI EMISSIVE	CARATTERISTICHE FISICHE DEI CONDOTTI	INQUINANTI	VALORI LIMITE DA RISPETTARE	NOTE
----------------	--------------------------------------	------------	-----------------------------	------

		Portata Nm ³ /h	Altezza da terra [1] metri	Diametro mm	Sezione m ²		Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h	
E1	fase di carico pneumatico del cemento - filtro a maniche	5.300	8,0	400	0,1257	POLVERI TOTALI	40	0,212	Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06 - Parte II, par. 5, ridotto del 20% come da criterio C.R.I.A.B. approvato con D.G.R. n° 3340 del 28/12/1999 - Allegato 1
E2	fase di carico pneumatico del cemento - filtro a maniche	5.300	8,0	400	0,1257				

[1] L'altezza dei condotti è riferita al suolo.

- con riferimento all'autorizzazione di cui all'**art. 3 comma 1 lettera e)** del D.P.R. n. 59/2013 - **INQUINAMENTO ACUSTICO**
 - preso atto del parere del Comune di Matera - Settore Ambiente, Igiene e Parchi Urbani - Servizio Ambiente e Igiene - riportato nella nota prot. G. 0039486/2025 del 17/04/2025 con il quale rilasciava **nulla osta** relativo alla tutela dell'inquinamento acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della Legge 26 Ottobre 1995 e del parere ARPAB - Ufficio Inquinamento Elettromagnetico ed Acustico - riportato nella nota prot. G.0015130/2025 del 11/08/2025, si prescrive quanto segue:
 - a) entro tre mesi dalla messa a regime degli impianti in progetto, con attività in funzione alla massima potenzialità, il Proponente eseguirà misure fonometriche e relativa relazione, nella quale dovrà essere riportato l'esito delle misurazioni eseguite nelle postazioni già monitorate in fase ante operam, presso tutti i ricettori potenzialmente interessati e al perimetro dello stabilimento (soprattutto in prossimità delle principali sorgenti sonore impattanti). Le misure dovranno consentire la verifica del rispetto dei *"limiti di accettabilità"* sopra richiamati. Nella medesima occasione presso gli ambienti abitativi, all'interno degli stessi sia nelle condizioni a finestre aperte che chiuse, dovrà essere verificato anche il rispetto limite differenziale di immissione sonora (art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997);
 - b) i report delle misure fonometriche di verifica dei valori di immissione sonora, dovranno riportare la verifica di quanto stimato dal T.C.A. nel D.P.I.A. avendo riguardo a:
 - ✓ la metodica utilizzata per tutte le misure fonometriche sarà quella prevista dal D.M. 16/03/1998 al fine di poter confrontare il valore rilevato con il limite previsto dalla legge. Le misure andranno restituite conformemente al D.M. 16/03/1998, mascherando tutti gli eventi atipici e non connessi con l'installazione, compreso il traffico veicolare per tutti i ricettori ricadenti nelle fasce di rispetto stradali.
 - ✓ i risultati dei rilevamenti andranno trascritti nella relazione in conformità all'Allegato D al D.M. 16 marzo 1998, verificando la eventuale presenza di componenti impulsive e/o tonali nella rumorosità rilevata ed il rispetto dei limiti previsti dalla legge, conformemente al predetto D.M. Le misure dovranno consentire di verificare il rispetto nei limiti fissati dal Piano di classificazione Acustica approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 23/05/1996, per la zona ove ricadono i ricettori, ove verrà applicata anche la verifica del criterio differenziale ex D.P.C.M. 14/11/1997, art. 4, se previsto. Il rispetto di tali valori dovrà essere verificato per tutto il tempo di esercizio dello stabilimento e, quindi sia nel tempo di riferimento diurno (6:00-22:00) che in quello notturno (22:00-6:00), considerando anche la presenza di eventuali "Componenti tonali o Impulsive";
 - c) il proponente dovrà comunicare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, al Comune di Matera ed all'ARPAB, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, nonché la data di esecuzione delle misure fonometriche;
 - d) il rapporto con gli esiti delle misure fonometriche e gli allegati contenenti quanto richiesto ai punti precedenti, verrà inviato entro 30 giorni dalla data di esecuzione delle misure alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, al Comune di Matera ed all'ARPAB. Una copia dei rapporti completi dovrà essere archiviata e custodita presso la sede dell'installazione a disposizione dell'Organo di Controllo.
 - e) l'autocontrollo di cui ai punti precedenti andrà ripetuto ogni **DUE ANNI**. L'autocontrollo suindicato verrà ripetuto anche ove intervengano modifiche impiantistiche e/o nel ciclo produttivo nonché in caso di eventuali esposti. Per le modifiche impiantistiche e/o nel ciclo produttivo occorrerà anche la presentazione di un nuovo D.P.I.A. al fine della loro preventiva autorizzazione;

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti al presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 – 75100 Matera, ovvero a mezzo pec: ambiente@cert.provincia.matera.it

- 5) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 6) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 7) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 8) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 9) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 10) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 11) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 12) **di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali ed alla planimetria dello stabilimento con indicazione dei punti di emissione in atmosfera di cui all'**Allegato 1** ed alla planimetria dello stabilimento relativa all'impianto di trattamento delle acque meteoriche di cui all'**Allegato 2** che fanno parte integrante del presente provvedimento, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- 13) **di ricordare** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) per il monitoraggio ambientale delle matrici Aria, acque e Inquinamento Acustico;
- 14) **di dare atto** che nel parere relativo alle emissioni in atmosfera acquisito in atti, il Dott. Pietro DE LUCIA attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;
- 15) **di dare inoltre atto** che la presente Determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO 6
F.TO DR. ENRICO LUIGI DE CAPUA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 1433 del 17-09-2025, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 17-09-2025 al 02-10-2025 al num. 1702 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE
F.to Dr. Enrico Luigi De Capua

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
